

## **Statuto della "Associazione Italiana di Medicina Estetica" (A.I.M.E.)**

### **COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - FINALITA'**

#### **Art.1 - Costituzione**

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MEDICINA ESTETICA" (A.I.M.E.).

#### **Art.2 - SEDE**

L'Associazione ha sede in Civita Castellana (VT) - Piazza Marconi 11.

Per delibera dell'Assemblea degli Associati potranno essere istituite ovunque altre sedi e rappresentanze.

#### **Art.3 - DURATA**

La durata dell'Associazione è illimitata.

### **OGGETTO**

#### **Art.4 - FINALITA'**

L'Associazione non ha fini di lucro ed è a carattere volontario.

Essa si propone di accrescere l'interesse e la conoscenza delle nozioni e tecniche della medicina estetica riunendo medici che operano nel settore e che desiderano ottenere un aggiornamento ed un interscambio continuo.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà:

- promuovere e curare direttamente e o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche, notiziari, indagini, ricerche, studi di bibliografie;
- istituire e gestire corsi di studio, organizzando servizi nonché seminari per docenti, studenti, ecc;
- svolgere corsi di aggiornamento professionale
- svolgere corsi di formazione professionale;
- organizzare gruppi di lavoro a livello scientifico;
- predisporre centri di documentazione, a servizio dei soci e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica lettura per tutti coloro che sono interessati ad attività di studi e di ricerca;
- provvedere all'acquisto ed alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, materiale vario a beneficio dei soci e di tutti gli interessati;
- orientare gli associati e il pubblico nel campo della editoria e in merito a pubblicazioni di loro interesse;
- svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari, ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi;
- predisporre un logo identificativo degli aderenti alla associazione al fine di promuovere un marchio di qualità professionale degli aderenti stessi attraverso un sistema di assicurazione della qualità;
- favorire la nascita di enti e gruppi, che anche per singoli settori, si propongono scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando connessi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all'Associazione;

Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti.

Qualsiasi carica ricoperta e qualsiasi incarico conferito agli associati in riferimento alle finalità associative sarà sempre a titolo onorario.

### **ASSOCIATI**

#### **Art.5 - Requisiti degli Associati.**

Possono acquisire lo status di associato i Medici che operano nel settore della Medicina Estetica, i Laureati ed i Diplomatici in materie affini, nonché quegli operatori che abbiano acquisito particolari meriti nel settore.

#### **Art.6 - Categorie di associati**

Gli associati sono classificati nelle seguenti categorie:

- **Associati fondatori**

sono coloro che hanno dato vita all'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo; Hanno diritto di voto in sede assembleare sia ordinaria che straordinaria ed hanno il diritto di voto sulle modifiche allo Statuto dell'Associazione.

#### **- Associati onorari**

Sono coloro che avendo acquisito particolari meriti nel settore siano stati ammessi previa proposta formulata in forma scritta da un associato indirizzata al Consiglio Direttivo; Hanno diritto di voto in sede assembleare sia ordinaria che straordinaria ed hanno il diritto di voto sulle modifiche allo Statuto dell'Associazione.

#### **- Associati benemeriti**

Sono coloro che essendo stati per tre anni associati ordinari siano stati ammessi previa domanda in forma scritta indirizzata al Consiglio Direttivo; Hanno diritto di voto in sede assembleare sia ordinaria che straordinaria ed hanno il diritto di voto sulle modifiche allo Statuto dell'Associazione.

#### **- Associati ordinari**

Sono coloro che, laureati in Medicina, siano stati ammessi, previa domanda in forma scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto in sede Assembleare sia ordinaria che straordinaria, non hanno diritto di voto sulle modifiche allo Statuto dell'Associazione.

#### **- Associati aderenti**

Sono coloro che, laureati o diplomati in materie affini la medicina estetica nonché operatori che abbiano acquistato particolari meriti nel settore, siano stati ammessi, previa domanda in forma scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee ma senza diritto di voto.

#### **Art.7 - domanda di ammissione**

Le domande di ammissione devono essere corredate da una sufficiente documentazione sulle attività in precedenza svolte dal richiedente sulle tematiche oggetto delle finalità della associazione.

L'ammissione è decisa a maggioranza dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.

Contro il rigetto dell'ammissione è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri

#### **Art.8 - doveri degli associati**

I soci si impegnano, al momento dell'ammissione e successivamente per ogni anno sociale, a partecipare attivamente alla realizzazione degli scopi sociali ed a versare la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Nessun socio può utilizzare a titolo personale ed in qualsiasi sede il nome dell'Associazione.

L'eventuale autorizzazione del Consiglio Direttivo può essere data solo per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

#### **Art.9- perdita dello status di associato**

Lo status di Associato si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per espulsione;
- c) per decadenza.

#### **Art.10 - dimissioni**

Le dimissioni debbono essere indirizzate, a mezzo lettera raccomandata r.r., al Consiglio Direttivo che ne prenderà atto, disponendo la conseguente esclusione dell'Associato, solo dopo aver verificato che egli abbia versato tutti i contributi economici dovuti all'Associazione.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 novembre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

#### **Art. 11 - espulsione**

L'espulsione viene deliberata, anche d'ufficio, dal Consiglio Direttivo verso l'Associato che abbia fatto opera contraria ai fini dell'Associazione o che non si sia comportato legalmente verso gli altri Associati.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso reclamo all'Assemblea degli Associati, la cui decisione è definitiva ed insindacabile.

Il provvedimento di espulsione dovrà essere sempre motivato.

#### **Art.12 - decadenza**

L'Associato moroso nel pagamento di due quote associative dovute è sospeso dai diritti associativi e può essere dichiarato decaduto per morosità dal Consiglio Direttivo qualora, dopo regolare diffida scritta, persista nella morosità.

Egli può tuttavia chiedere di essere riammesso purchè effettui il pagamento di tutte le somme dovute.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 13 - organi dell'associazione**

Organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea degli Associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Vice-Presidente
- e. il Tesoriere
- f. il Segretario
- g. il Collegio dei Revisori
- h. il Collegio dei Probiviri
- i. il Comitato Scientifico

### **Art. 14 - l'assemblea degli associati**

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati purchè in regola con gli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo una volta l'anno e delibera sulle seguenti materie:

- a. discussione ed approvazione annuale dell'attività legislativa, giuridica, culturale, economica ed amministrativa;
- b. elezione del Consiglio Direttivo;
- c. elezione del Collegio dei Revisori;
- d. elezione del Collegio dei Probiviri;
- e. elezione del Comitato Scientifico;
- f. gestione dell'Associazione;
- g. ricorso contro il provvedimento di espulsione.

L'Assemblea ordinaria è convocata, preferibilmente, mediante avviso indicato sui programmi di partecipazione a tavole rotonde, congressi, incontri tematici, e sarà tenuta, preferibilmente in tali occasioni.

Tale convocazione verrà effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi almeno 30 giorni prima, anche in assenza di formalità l'assemblea si riterrà correttamente convocata quando siano presenti tutti gli associati con diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo coadiuvato da un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo.

Hanno diritto al voto tutti gli associati ad eccezione dei soli associati aderenti.

Limitatamente alle modifiche inerenti lo Statuto Sociale hanno diritto al voto i soli Associati fondatori, onorari e benemeriti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita per deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno, in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Ad ogni associato spetta un solo voto ed egli può farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro associato, purchè munito di delega scritta.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, quando ne facciano richiesta lo stesso Consiglio Direttivo o almeno un terzo degli Associati, aventi diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria è convocata con preavviso di 30 giorni, mediante invio per lettera raccomandata indirizzata agli Associati aventi diritto di voto a cura del Presidente;

in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni purchè la convocazione venga fatta a mezzo telegramma.

L'Assemblea Straordinaria è comunque validamente convocata anche in assenza di formalità, quando siano presenti tutti gli Associati con il diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita per deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, quando sia presente almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Ad ogni Associato spetta un solo voto ed egli può farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro Associato, purchè munito di delega scritta.

#### **Art. 15 - convocazione della assemblea degli associati**

L'Assemblea degli Associati è convocata secondo le previsioni del precedente art.14, dal Consiglio Direttivo in qualunque luogo.

Gli associati si riuniscono in Assemblea Ordinaria:

- ogni due anni, per la elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Provisori e del Collegio dei Revisori.
- ogni anno entro il 30 giugno per l'approvazione del rendiconto finanziario e del consuntivo annuale.

L'Assemblea dovrà discutere, altresì, gli ulteriori argomenti eventualmente iscritti all'Ordine del Giorno.

Può essere disposta la convocazione straordinaria dell'Assemblea con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione(quest'ultima può essere convocata anche per lo stesso giorno) nonchè l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è inviato, quando necessario, presso il domicilio risultante dalla domanda di ammissione degli Associati o dalla dichiarazione al proposito resa dagli Associati Fondatori all'atto costitutivo dell'Associazione.

L'associato avrà l'obbligo di comunicare al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata a.r., il cambiamento di domicilio.

#### **Art. 16 - assemblea degli associati: deleghe**

Gli associati possono delegare per iscritto altri Associati. Uno stesso Associato non potrà avere più di cinque deleghe.

#### **Art.17 - consiglio direttivo: costituzione, convocazione e deliberazioni**

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri eletti dalla Assemblea e dura in carica due anni. I membri del Consiglio eleggono, tra loro, il Presidente dell'Associazione ed il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce, almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

La convocazione può essere fatta in qualunque luogo e con qualsiasi mezzo.

Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; nel caso di numero pari prevale il voto del Presidente.

Se qualcuno dei membri del Consiglio Direttivo viene a cessare di esercitare la sua carica, il Consiglio Direttivo provvede di urgenza alla sua sostituzione. Qualora vengano a mancare complessivamente, oltre due dei componenti, dovrà d'urgenza essere convocata l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo può essere dichiarato decaduto dall'incarico con provvedimento del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla sostituzione di quei membri del Consiglio medesimo che per qualsiasi causa non potessero più operare come Associati.

#### **Art.18 - attribuzioni del consiglio direttivo**

Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione e la amministrazione della vita dell'Associazione: esso, tra l'altro, nomina il direttore responsabile delle eventuali pubblicazioni, organizza le Assemblee e svolge tutte le iniziative opportune per il conseguimento degli scopi dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo, può emanare regolamenti interni obbligatori per tutti gli associati. Detti regolamenti non possono in alcun caso contenere norme in contrasto con quelle contenute nel presente statuto.

Il Consiglio direttivo ha i seguenti poteri:

- a) nomina nel suo seno il Presidente del Consiglio Direttivo che è anche Presidente dell'Associazione;
- b) nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

La firma del Vice Presidente farà piena prova nei confronti dei terzi;

c) nomina gli Associati onorari, nonché accetta le domande di ammissione degli Associati benemeriti, ordinari ed aderenti;

d) delibera sull'impostazione dell'attività associativa e sui programmi legislativi, giuridici, culturali economici ed organizzativi dell'Associazione;

e) determina la quota sociale annua a carico di ciascun associato ad eccezione degli Associati onorari, i quali partecipano gratuitamente alla vita associativa;

f) delibera su ogni oggetto inerente all'attività culturale ed organizzativa nonché alla gestione economica dell'Associazione che non sia di competenza dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

#### **Art. 19 - presidente**

Il Presidente durerà in carica 2 anni

I suoi poteri sono i seguenti:

- tenere e firmare la corrispondenza;

- firmare assegni di conti correnti;

- compiere qualsiasi operazione di prelievo e pagamento in relazione ai predetti conti correnti;

- riscuotere qualsiasi somma dovuta all'associazione;

- rappresentare l'Associazione presso i terzi.

#### **Art.20 - vice-presidente**

Il Vice-Presidente durerà in carica due anni.

I suoi poteri sono quelli di coordinare il Presidente e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

#### **Art.21 - rappresentanza legale**

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente.

#### **Art.22 - tesoriere e segretario**

Il Consiglio Direttivo nomina fra i propri membri il Tesoriere ed il Segretario, le cui cariche durano due anni.

Il Tesoriere è incaricato della redazione e del controllo della contabilità della Associazione, redige il rendiconto finanziario ed il consuntivo annuale. Potrà inoltre firmare assegni per un importo non superiore a L.2.000.000.=

Il Segretario è incaricato di redigere i verbali di Assemblea degli Associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo e di sovrintendere al funzionamento amministrativo della Associazione.

Tutti i nominati, compresi il Direttore delle eventuali pubblicazioni, durano in carica per il tempo in cui rimane in carica il Consiglio Direttivo che li ha nominati, ma possono essere sostituiti in ogni tempo con Deliberazione dello stesso Consiglio.

#### **Art. 23 - patrimonio ed esercizio sociali**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione stessa;

b) di eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) di eventuali contribuzioni

Le entrate dell'Associazione sono così costituite:

a) da quote sociali annualmente poste, dal Consiglio Direttivo a carico degli Associati (Fondatori Benemeriti ed Ordinari);

b) da quote sociali annualmente poste, dal Consiglio Direttivo a carico degli Associati Aderenti

c) da compensi per gli studi effettuati su richieste dei terzi;

d) dagli utili che potranno derivare dalle iniziative sociali;

e) da ogni altra entrata che concorrerà ad incrementare l'attivo sociale.

#### **Art. 24 - collegio dei revisori**

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti ed ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione, di redigere le relazioni sui Bilanci e sui Conti Consuntivi Annuali, nonché sul rendiconto finanziario, da sottoporre tutti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, devono essere depositati, con la relazione del collegio dei Revisori, presso la Sede dell'Associazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea medesima.

Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente e un Segretario.

#### **Art. 25 - collegio dei probiviri**

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti ed ha le seguenti funzioni:

- a) decide sulle questioni relative alle elezioni delle varie cariche dell'Associazione;
- b) decide sui reclami contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo circa l'ammissione degli Associati;
- c) delibera sulle questioni che vengono ad esso proposte dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente e un Segretario.

#### **Art.26 - comitato scientifico.**

Il Comitato scientifico è composto da un numero variabile di membri secondo quanto deliberato di volta in volta dall'Assemblea all'atto della nomina, scelti tra gli Associati - anche se membri del Consiglio Direttivo - durano in carica per un periodo non superiore a due anni e sono rieleggibili.

Tra essi l'Assemblea sceglie un Presidente ed un Vice Presidente.

Il Comitato ha funzione di coordinamento di tutte le attività scientifiche svolte dagli Associati e dà parere circa la scelta delle priorità, anche in relazione ai collegamenti con eventuali strutture scientifiche ed accademiche, ai temi di indagine ed alla diffusione delle conoscenze acquisite.

Il Comitato ha facoltà di chiedere la collaborazione degli Associati per l'esame di singole questioni.

#### **Art.27 - esercizio finanziario**

Gli esercizi si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

#### **Art. 34 - scioglimento**

Lo scioglimento è deliberato per decisione della maggioranza degli Associati aventi diritto di voto, con voto favorevole di almeno i tre quarti dei votanti.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del Patrimonio sociale.

#### **Art. 29 – clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra gli associati e non associati ed Organi Associativi che derivino direttamente dalle attività dell'Associazione e non rientranti nella competenza degli organi statutari, sono decise, per espressa pattuizione cui aderiscono indistintamente tutti gli Associati, da un Collegio Arbitrale, nominato di volta in volta, che decide senza formalità e come arbitro irrituale ed amichevole compositore.

Detto Collegio sarà composto da tre membri di cui due nominati dalle parti, una per ciascuna e un terzo, d'accordo fra i primi due o, in difetto dal Presidente del Tribunale di Roma.

#### **Art.30 - rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di Legge contenute nel Codice Civile.